

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, AMALFITANO, BODRATO, MORO, FOSCHI,
PORTATADINO, BAMBI, SANESE, LUCCHESI, MARZOTTO
CAOTORTA, BERNARDI GUIDO, FEDERICO, LAMORTE,
FIORET, BORTOLANI, ZOLLA, MANNINO, PENNACCHINI,
GARGANO, PEZZATI, CASTELLUCCI, VERNOLA, SINESIO,
LA LOGGIA, TANTALO, IANNIELLO, BIANCO ILARIO,
CARLOTTO**

Presentata il 20 luglio 1979

Disciplina per il commercio e la distribuzione dei farmaci
per uso veterinario

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge intende conseguire una più razionale e corretta distribuzione dei farmaci per uso veterinario, autorizzandone la cessione da parte del produttore o del deposito anche ai medici veterinari, ad aziende cooperative zootecniche e loro consorzi nonché alle associazioni dei produttori zootecnici riconosciute.

Ciò non solo al fine di una più immediata utilizzazione del farmaco ma soprattutto in considerazione del fatto che le cooperative zootecniche in questi ultimi anni hanno rafforzato la posizione del proprio settore nell'ambito dell'economia na-

zionale e si sono dimostrate lodevolmente capaci di autogestirsi.

Appare quindi giusta la richiesta contenuta nella presente proposta di legge di venire incontro ai cooperatori di un settore benemerito.

Il farmaco veterinario, nelle sue diverse categorie specialità (galenici, presidi, integratori medicati), riveste oggi, nel quadro di una zootecnia moderna in fase di evoluzione, un ruolo di fondamentale importanza non solo come condizione per la salvaguardia della salute animale e per l'ottenimento delle migliori prestazioni zootecniche ma anche e soprattutto come

componente fondamentale del costo di produzione del prodotto animale.

Infatti il farmaco veterinario è, per qualsiasi attività zootecnica rivolta al miglioramento delle condizioni degli animali da reddito, uno strumento di tutela e di garanzia della produzione e ad esso non è possibile rinunciare se non a rischio di compromettere lo stesso processo produttivo.

L'attuale sistema distributivo di questo farmaco, eccezion fatta per le categorie degli integratori regolamentati da una legge *ad hoc*, non corrisponde alle esigenze delle unità zootecniche in genere, né sotto il profilo della tempestività del reperimento, né sotto quello della disponibilità rapportata alle dimensioni degli allevamenti, né soprattutto sotto quello dei costi, stante l'attuale sistema distributivo che si appalesa altamente oneroso senza la contropartita di un reale servizio. Pertanto, l'incidenza negativa sul prezzo globale esercita un ruolo importante sul determinismo del costo dei trattamenti terapeutici in allevamento.

Questo avviene perché attualmente i controlli vengono effettuati solo alla vendita e non alla utilizzazione del farmaco in azienda, consentendo in tal modo il fiorire di canali illegali di distribuzione del farmaco veterinario, con possibilità di riflessi negativi sulla salute pubblica.

Infatti, al di sopra di ogni altra considerazione, occorre tener presente che i medicinali veterinari adoperati negli allevamenti senza alcun controllo, possono rappresentare, se mal usati, una grave minaccia per la salute del consumatore di alimenti ad origine animale, inquinabili da residui di tali farmaci, come è stato ampiamente documentato da dati scientifici raccolti da commissioni di studio di diversi paesi, quali il rapporto Swann del Regno Unito, il Task Force Report degli USA, il Bremen Report della Repubblica Federale Tedesca. Anche il nostro Consiglio superiore della sanità, facendo proprie le conclusioni di quei documenti, ha richiamato in più occasioni l'attenzione dei pubblici poteri sulle grosse responsabilità sociali che possono derivare dall'uso incontrollato di tali farmaci.

Stando così le cose non può essere disatteso un doveroso controllo del farmaco veterinario nella delicata fase in cui viene somministrato « dentro » l'allevamento e prendere, contemporaneamente, in seria considerazione le gravi difficoltà economiche in cui versano i nostri allevamenti, difficoltà che già da tempo hanno costretto gli allevatori a reperire i medicinali attraverso canali distribuiti clandestini nella illusoria speranza di un risparmio il quale, tutto sommato, il più delle volte ha fatto registrare effetti negativi sulla situazione sanitaria generale.

Una sì dannosa situazione, ormai insostenibile, potrà essere sanata concedendo all'imprenditore zootecnico il diritto di acquistare il farmaco per la sua azienda con l'obbligo di avere alle dipendenze un veterinario, il cosiddetto « veterinario d'azienda », liberamente scelto dall'allevatore ma che di fronte ai pubblici poteri sia responsabile della gestione, dell'uso e della custodia del farmaco nell'allevamento.

Ne consegue l'opportunità che anche il clinico veterinario sia autorizzato all'acquisto diretto del farmaco per gli animali che ha in cura e ciò a vantaggio soprattutto di quegli allevatori, cui potrà essere facile, specie in un primo tempo, organizzarsi per godere dei benefici dell'acquisto diretto.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge, sollecitata unitariamente dal Movimento cooperativo, nell'intento di rimettere ordine nell'attuale caotica situazione della commercializzazione del farmaco veterinario con la creazione di un punto di incontro tra gli interessi della collettività e quelli degli allevatori, intende perseguire un fine altamente sociale quale quello di un'efficace azione preventiva attraverso la vigilanza sui luoghi di produzione degli alimenti, la sola capace di incidere positivamente nella qualificazione igienico-sanitaria delle derrate alimentari.

Si propone infatti:

a) la normalizzazione del mercato del farmaco veterinario, ai fini della tutela della salute pubblica in quanto prefigura il controllo del farmaco non alla sola ven-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dita ma anche e soprattutto al momento dell'utilizzazione;

b) la riduzione dei costi di produzione d'allevamento, grazie alla eliminazione della catena distributiva intermedia;

c) la disponibilità tempestiva del farmaco stesso a livello di utilizzazione;

d) l'armonizzazione della disciplina per la distribuzione e l'uso del farmaco veterinario con le disposizioni già vigenti per gli integratori medicati per mangimi e per mangimi integrati medicati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina, la distribuzione e l'uso del farmaco veterinario, cioè delle specialità, dei prodotti galenici e dei presidi medico-chirurgici, salve restando le norme che ne regolano la produzione.

Gli integratori medicati per mangimi ed i mangimi integrati medicati destinati alla terapia di massa per via alimentare restano disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.

ART. 2.

È vietato cedere, a qualsiasi titolo, agli allevatori, principi attivi comunque medicamentosi, prodotti chimici e biologici se non sotto la forma delle categorie elencate nel precedente articolo 1.

ART. 3.

La cessione da parte del produttore o del deposito o magazzino per il commercio all'ingrosso dei medicinali ad uso veterinario di cui all'articolo 1, può essere fatta, salvo le limitazioni previste all'articolo 11, anche ai medici veterinari, ad aziende cooperative zootecniche e loro consorzi aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del Movimento cooperativo nonché alle associazioni di produttori zootecnici riconosciute.

Al deposito o magazzino per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari disciplinati dalla presente legge è fatto obbligo di avvalersi in maniera continuativa dell'opera di un medico veterinario iscritto all'Albo.

ART. 4.

Possono acquistare i farmaci per uso veterinario:

- a) le farmacie;

b) i depositi o magazzini per il commercio all'ingrosso;

c) le cliniche universitarie e gli Istituti di ricerca universitari;

d) i medici veterinari;

e) le aziende cooperative zootecniche e loro consorzi aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo, nonché le associazioni di produttori zootecnici riconosciute.

ART. 5.

Le Cliniche veterinarie e gli istituti di ricerca universitari possono acquistare, detenere e cedere senza fine di lucro farmaci per uso veterinario per il solo trattamento degli animali in consultazione od ospedalizzati.

I medici veterinari possono acquistare, detenere e cedere, senza fine di lucro, farmaci per uso veterinario esclusivamente per la somministrazione agli animali ai quali danno personalmente le loro cure, nel quadro della loro attività professionale. Debbono comunque essere iscritti all'ordine provinciale professionale e non essere dipendenti da industrie farmaceutiche o da depositi o magazzini per il commercio all'ingrosso.

ART. 6.

Gli enti di cui all'articolo 4, lettera e) possono essere autorizzati dall'autorità regionale sanitaria ad acquistare, detenere e cedere ai propri associati senza fine di lucro e per loro utilizzazione, farmaci veterinari per l'esercizio della loro attività.

A tal fine debbono:

1) dimostrare di voler perseguire un piano sanitario efficiente;

2) avvalersi dell'opera continuativa di un medico veterinario iscritto all'Ordine provinciale che non abbia rapporti di dipendenza con industrie farmaceutiche o con deposito o magazzino per il commercio all'ingrosso. Tale medico veterinario è ritenuto responsabile, di fronte al-

l'autorità sanitaria che rilascia l'autorizzazione dell'uso e della conservazione dei farmaci in allevamento, nonché della tenuta di apposito registro di carico e scarico;

3) fornirsi di adeguati locali e di attrezzature idonee alla conservazione e custodia dei farmaci acquistati.

ART. 7.

È vietato a chiunque, ad eccezione dei medici veterinari nel caso previsto dagli articoli 5 e 6, cedere medicamenti per uso veterinario a domicilio.

La vendita o la cessione è, comunque, vietata nelle strade pubbliche e nei mercati. È altresì vietata ogni esclusiva di vendita di medicamenti per uso veterinario.

ART. 8.

È vietato l'acquisto e la detenzione, eccezion fatta per le aziende e gli esercizi a ciò appositamente autorizzati, di principi attivi comunque medicamentosi, prodotti chimici o biologici di cui all'articolo 1, se non sotto forma di specialità e presidi regolarmente autorizzati e di galenici.

ART. 9.

Chiunque pone in vendita o mette al-trimenti in commercio o comunque distribuisce per il consumo principi attivi medicamentosi o prodotti chimici o biologici di cui all'articolo 1 della presente legge, deve tenere registrazioni di carico e scarico atte a documentare i movimenti verificatisi giornalmente.

Al fine dell'applicazione dell'articolo 8, il venditore o lo spedizioniere sono tenuti ad accertare l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

ART. 10.

È vietata la somministrazione agli animali di principi attivi comunque medicamentosi, prodotti chimici e biologici di cui all'articolo 1 della presente legge, se non sotto forma di specialità o presidi medico-chirurgici regolarmente autorizzati e galenici.

ART. 11.

Sono comunque esclusi dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge i seguenti medicinali veterinari:

a) prodotti diagnostici e vaccini per la profilassi di Stato;

b) medicinali contenenti sostanze elencate nelle tabelle relative agli stupefacenti.

Per i primi è ammessa la detenzione in presenza di autorizzazione, concessa volta per volta, da parte dell'autorità sanitaria regionale.

ART. 12.

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, per le aziende già costituite deve essere presentata all'autorità sanitaria regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detta autorità, all'atto del ricevimento della domanda, ne rilascia ricevuta e deve dare o negare l'autorizzazione entro 3 mesi, esprimendo in caso di diniego motivato parere.

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli 2 ed 8 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3 milioni. Nel casi di recidiva, oltre alla multa si applica la reclusione sino ad un anno.

ART. 14.

Chiunque viola le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7, 9 e 10 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni. Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si applica l'arresto sino ad un anno.

ART. 15.

Ogni altra infrazione alla presente legge è punita con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2 milioni.

ART. 16.

Nel caso di violazioni punite con la detenzione o con la multa, la sentenza di condanna dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.

ART. 17.

In caso di recidiva il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre la chiusura della fabbrica o dell'esercizio o dell'allevamento, stabilendo la durata del provvedimento.

ART. 18.

Per la confisca, si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale.